



VERBALE N.18 DEL 06/12/2012

Oggetto: Parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Castelfranco di Sotto – anno 2012.

In data odierna il revisore dei conti del Comune di Castelfranco di Sotto, dott. Giovanni Zanoboni

Premesso

- che l'art.5, comma 3 del C.c.n.l. 01/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art.4 del C.c.n.l. 22/01/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organo di revisione. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria...";
- che, inoltre l'art.40, comma 3 del d.lgs 30/03/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi, integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art.48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio dell'art.40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori...";
- che l'art.15 comma 4 del CCNL 01.04.1999 stabilisce che "gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di liquidità";
- che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;

- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

visto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato recentemente una pre-intesa in data 26/11/2012 per l'applicazione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Castel Franco di Sotto per l'anno 2012;
- che detta preintesa è stata trasmessa all'organo di revisione in data 30/11/2012;
- la Relazione Tecnico Finanziaria redatta dal Responsabile del Settore;
- che l'ammontare del fondo delle risorse decentrate anno 2012 risulta inferiore a quello dell'anno 2010 come disposto dall'art. 14 c. 7 del D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;
- che l'organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse relative all'accordo in oggetto;

attesta

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo stesso.

Castelfranco di Sotto, 06/12/2012

Il Revisore
Dott. Giovanni Zanoboni